

Apprendistato 2012 - 2014

Sperimentazione di percorsi finalizzati all'acquisizione del titolo di Laurea triennale e Laurea magistrale (art. 5 - D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

la Regione Piemonte

 \mathbf{E}

la Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, Confesercenti Piemonte, ABI Piemonte, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Scienze gastronomiche, Consigliera regionale di Parità;

di seguito denominate "Parti".

Visto

- il POR del FSE Ob. 2 "Competitività regionale e occupazione 2007-2013" approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CCI2007IT052PO011;
- la L. n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
 enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di
 incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure

contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" che, all'art. 46, rinnova la delega della L. 247/2007 assegnando al governo ulteriori 24 mesi per esercitarla, previa intesa con le regioni e le parti sociali, secondo i seguenti principi:

- a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
- b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;
- c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina; d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.
- la L.R. 26 gennaio 2007, n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato";
- il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247".
- "Italia 2020 Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo-formativo e del mercato del lavoro, nonchè l'apertura dei Dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro, sottolineando quanto sia "...importante che il valore scientifico del dottorato sia alto e internazionalmente riconosciuto come tale, oltre che spendibile, ove serva, sul mercato del lavoro. Il dottorato costituisce infatti il grado più alto di specializzazione offerto dalla università, sia per chi intende dedicarsi alla ricerca sia per chi desidera entrare nel mondo produttivo dotato di competenze e capacità progettuali e di ricerca di particolare peso";
- il "Piano per la competitività 2011-2015" della Regione Piemonte, che sottolinea l'opportunità, nei prossimi anni, di continuare ad investire sull'Alta formazione in apprendistato non solo per le importanti sinergie che l'intervento istituzionale è riuscito a creare tra il mondo universitario e quello dell'impresa, ma anche per gli ottimi risultati che

si sono registrati nella fase di sperimentazione. La profonda crisi economica e finanziaria, inoltre, richiede l'adozione di misure per l'acquisizione di risorse dotate di forti competenze manageriali.

Considerato che

- in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14/12/2004 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione e la Regione Piemonte, è stata realizzata la prima fase di sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari (Master di I e II livello, Laurea);
- la suddetta sperimentazione, realizzata nel periodo 2005-2007, ha suscitato un elevato interesse ed una forte adesione da parte del sistema produttivo e del sistema universitario della nostra regione. Infatti, a seguito degli importanti risultati qualitativi e quantitativi raggiunti sia in termini di titoli conseguiti dagli apprendisti in esito ai percorsi formativi, sia di stabilizzazione occupazionale, nel 2007 la sperimentazione è stata estesa, a seguito della sottoscrizione di un secondo Protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a nuovi settori produttivi;
- i risultati positivi raggiunti con la sperimentazione sopra richiamata, e le modifiche introdotte dall'art. 23 della L. n. 133/2008 che ha aperto l'istituto al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, hanno indotto la Regione Piemonte a programmare, per il periodo 2010-2013, percorsi sperimentali di Alta formazione in apprendistato finalizzati al conseguimento dei titoli universitari di Master di I e II livello e di Dottore di ricerca.

Ritenuto che

- il perdurante disallineamento fra domanda e offerta nel mercato del lavoro rappresenta un rilevante ostacolo all'occupazione giovanile che rallenta i tempi di ingresso nel lavoro, depaupera competenze e svaluta il capitale intellettuale;
- il contratto di apprendistato di Alta formazione, con particolare riferimento ai percorsi di Laurea triennale e Laurea magistrale, può contribuire alla riduzione del disallineamento tra le scelte universitarie dei giovani ed il fabbisogno delle imprese, favorendo il confronto tra atenei ed imprese e riducendo i tempi di ingresso dei giovani al lavoro.

Le Parti concordano che

- 1) la sperimentazione è finalizzata alla realizzazione di percorsi per il conseguimento del titolo di Laurea triennale e di Laurea magistrale in esercizio di apprendistato, rivolti a studenti universitari che abbiano già conseguito, di norma, tra 80 e 140 CFU, per i percorsi di Laurea triennale, e 60 CFU per i percorsi di Laurea magistrale;
- 2) la durata massima della componente formativa del contratto in apprendistato per il conseguimento del titolo di Laurea non può essere superiore a 36 mesi, per i percorsi di Laurea triennale, e a 24 mesi per i percorsi di Laurea magistrale;
- 3) tali durate sono aumentabili sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;
- 4) la durata dei contratti di cui ai punti sopra citati è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie che realizzano il percorso formativo, di CFU conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato;
- 5) l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese. Nel PFI, parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti i contenuti dell'azione formativa;
- 6) le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'alternanza studio-lavoro, che caratterizza il contratto di apprendistato, ed il conseguimento dei CFU necessari per l'acquisizione del titolo universitario;
- 7) le imprese, al fine di assicurare la necessaria formazione interna, rendono disponibili adeguati strumenti e professionalità finalizzati a favorire l'integrazione impresa-università;
- 8) la componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 14 settembre2011, n. 167, termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo;
- 9) nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'università attesta i CFU anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;

- 10) devono essere previste specifiche attività di sostegno per gli apprendisti, da attuare mediante servizi di formazione e tutoraggio accademico, "addizionali" rispetto a quanto già previsto negli ordinari percorsi di Laurea;
- 11) la Cabina di regia regionale verifica l'andamento della sperimentazione dei percorsi di Laurea in apprendistato.

Torino, 20 OTTOBNE	2011
Letto e sottoscritto:	
Regione Piemonte	flanch fould
C.G.I.L.	Jane Ry
C.I.S.L.	Medo Rejio
U.I.L.	Mteun Lawick
Confindustria Piemonte	Lose Casolici
Confartigianato Imprese Piemo	onte
Confederazione Nazionale Art	igianato Piemonte
Casa Artigiani Piemonte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Confcommercio Piemonte	Leth
ConfApi Piemonte	RA
Legacoop Piemonte	Renzo Bulo

Confcooperative Piemonte
Coldiretti Piemonte MGv5
CIA Piemonte Lugas Malle
Confagricoltura Piemonte Ly Lian Li
Confesercenti Piemonte
ABI Piemonte
Jniversità degli Studi del Piemonte Orientale
Iniversità degli Studi di Torino
Politecnico di Torino Qualo Sementare
Università degli Studi di Scienze gastronomiche
Consigliera regionale di Parità